

La dichiarazione di interesse storico particolarmente importante, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 42/2004, [Codice dei beni culturali e del paesaggio](#), accerta la sussistenza nell'archivio o nei singoli documenti appartenenti a privati (famiglie, persone, associazioni ed enti di natura privata, imprese, ecc.) delle caratteristiche di bene culturale (art. 10, comma 3-b, D.Lgs n. 42/2004).

Una volta intervenuta tale dichiarazione, gli archivi e i singoli documenti sono a tutti gli effetti dei beni culturali sottoposti alla normativa di tutela prevista dallo stesso Codice. Qualora la natura giuridica di enti o istituti pubblici muti in qualunque modo, ad esempio per effetto di provvedimenti di privatizzazione, i loro archivi rimangono sottoposti a tutela, ai sensi dell'art. 13, comma 2, senza la necessità che intervenga la dichiarazione d'interesse storico.

Il provvedimento dichiarativo dell'interesse storico particolarmente importante è adottato dalla Soprintendenza Archivistica (art. 36, c.1, lett. b, DPCM n.171/2014).

La dichiarazione produce effetti sulla situazione del privato proprietario, possessore o detentore dell'archivio, in quanto lo assoggetta agli obblighi connessi al regime vincolistico, previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di protezione, conservazione, circolazione dei beni culturali.

In particolare, il privato è tenuto a garantire la conservazione dell'archivio e a provvedere alla sua inventariazione ai sensi dell'articolo 30 del Codice. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti deve essere inviata alla Soprintendenza archivistica.

[Lo spostamento, il trasferimento](#) ad altre persone giuridiche, [lo scarto](#) degli archivi dichiarati di interesse storico particolarmente importante, nonché l'esecuzione di qualunque [intervento](#) su di essi, sono subordinati ad autorizzazione della Soprintendenza archivistica ai sensi dell'art. 21 del Codice. Rientrano fra tali interventi il riordinamento, l'inventariazione, il restauro e la riproduzione fotografica o digitale degli archivi.

Il privato proprietario, possessore o detentore dell'archivio dichiarato di interesse storico particolarmente importante che abbia effettuato interventi conservativi sul proprio archivio può essere ammesso a ricevere contributi statali, ai sensi degli articoli 34 e 35 del Codice. Egli può anche usufruire delle agevolazioni tributarie previste dalla legge (art. 31).

Gli archivi privati dichiarati di importante interesse storico possono essere [consultati](#) dagli studiosi che ne facciano richiesta, tramite il Soprintendente archivistico, ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 127.

Procedura di Dichiarazione

Ai sensi dell'art. 14 del Codice l'iniziativa dell'avvio del procedimento compete al Soprintendente archivistico che può agire d'ufficio oppure su motivata richiesta della Regione o di qualsiasi ente territoriale che abbia interesse al riconoscimento dell'interesse storico. Anche il privato proprietario, possessore o detentore di un archivio può darne comunicazione alla Soprintendenza archivistica e richiedere, se interessato, che venga avviato il procedimento di dichiarazione.

Il Soprintendente comunica l'avvio del procedimento di dichiarazione "al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto". La notifica di avvio deve contenere gli elementi di identificazione dell'archivio ed una prima valutazione dell'interesse storico, risultanti dall'attività conoscitiva svolta dalla Soprintendenza. La comunicazione indica gli effetti della dichiarazione e delle modalità di partecipazione del privato al perfezionamento del procedimento,

anche attraverso la presentazione di eventuali osservazioni, documenti e memorie. Indica altresì il termine - stabilito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in 80 giorni - entro il quale devono essere presentati. Il privato può anche dichiarare di non avere osservazioni da avanzare ed esprimere la propria adesione alla definizione del procedimento, così come avviato dalla Soprintendenza archivistica.

Dal momento in cui il privato riceve la notifica di avvio del procedimento si applicano all'archivio tutte le misure di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di vigilanza, ispezione, conservazione, circolazione e alienazione dei beni culturali.

Al termine della fase istruttoria del procedimento, e comunque entro 120 giorni dall'avvio del procedimento, il Soprintendente Archivistico emana la dichiarazione di interesse storico particolarmente importante dell'archivio. I 120 giorni vengono computati dal momento in cui il privato proprietario, possessore o detentore dell'archivio ha ricevuto la notifica di avvio del procedimento.

La dichiarazione deve contenere, oltre agli elementi di identificazione del bene sottoposto a tutela, la motivazione dell'imposizione del vincolo, compresi "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria" ([L. 241/1990](#), art. 3). Alla dichiarazione può essere allegata una relazione tecnica, che illustra l'archivio, le sue vicende storiche e la sua condizione attuale.

Nella dichiarazione sono elencate tutte le disposizioni di tutela previste dal Codice cui è sottoposto l'archivio con il riferimento ai relativi articoli. È altresì indicato il termine per il ricorso avverso il provvedimento di dichiarazione, previsto dall'articolo 16 del Codice.

Tale ricorso deve essere presentato alla Direzione Generale Archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante. Il ricorso sospende gli effetti della dichiarazione, salvo le misure cautelari previste dal Codice. Il Ministero decide sul ricorso entro il termine di 90 giorni dalla sua presentazione.

[il testo è tratto dal sito della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria]